

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 6**

*(Decorrenza e scadenza del termine)*

**1.** Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

**2.** Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

**3.** Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

**4.** Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

(1)

**4 bis.** I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.

(2)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

**2** Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004